

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

406 / 2021 del 23/11/2021

**Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.20
D.LGS 175/2016 - ANNI 2019-2020**

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART.20 D.LGS 175/2016 - ANNI 2019-2020

vista la seguente proposta di deliberazione n. 711/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Economico Finanziario

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO la Legge Regionale 10 dicembre 2019 n. 22, che all'art. 11 prevede l'istituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

VISTO la DGR N°XI/4078 del 21/12/2020 ad oggetto *"Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 22/2019 – Costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza"*;

CONSIDERATO che la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza subentra, a pieno titolo, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali, sino al 31.12.2020 in capo all'Azienda Regionale Emergenza Urgenza;

VISTO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), ai sensi del quale:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche in minoranza, in società rientranti negli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I del libro V del Codice Civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615 del Codice Civile;
- ex art. 20, ai fini della revisione periodica a cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse amministrazioni devono effettuare con un proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

PRESO ATTO che, come da indicazioni contenute nell'applicativo *"Partecipazioni"* del portale del Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze – *"sono oggetto di revisione straordinaria (art.2, comma 1, lett. L del TUSP) esclusivamente le società di cui ai Titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice Civile, riportate nel menù a tendina: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative. Tutte le altre forme giuridiche diverse da quelle societarie, quali le fondazioni, le associazioni, le istituzioni, le aziende speciali, i consorzi, ecc... non sono oggetto di revisione straordinaria"*;

RISCONTRATO che l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza non deteneva al 31.12.2019 e al 31.12.2020 alcuna partecipazione societaria;

VISTO che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del TUSP devono essere comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente secondo le modalità di cui

all'art. 17 Decreto-Legge 24 giugno 2014 n.90, ovvero tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portale.tesoro.mef.gov.it/>, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

PRESO ATTO che, come da Avviso del 03 marzo 2021 dell'applicativo "*Partecipazioni*" del Dipartimento del Tesoro, Ministero dell'Economia e delle Finanze è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, tramite apposita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo e che, nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP, deve essere caricato a sistema il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di dare atto che l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, alla quale l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza subentra con decorrenza 01.01.2021, non deteneva al 31.12.2019 e al 31.12.2020, alcuna partecipazione;
2. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la dottoressa Maria Elena Galbusera;
3. di incaricare il Responsabile del procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti, tra i quali comunicare l'esito della revisione periodica di cui alla presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro [Portale Tesoro https://portale.tesoro.mef.gov.it/](https://portale.tesoro.mef.gov.it/);
4. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli